

**Messaggio
concernente la convenzione di sicurezza sociale
con il Principato del Liechtenstein**

del 26 aprile 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale con il Principato del Liechtenstein, firmata l'8 marzo 1989.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

1987 P 87.373 Frontalieri nel Principato del Liechtenstein. Riduzioni delle
rendite (N 19.6.87, Rechsteiner)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 aprile 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Tre accordi distinti sono attualmente in vigore fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nel campo della sicurezza sociale. Il più vecchio di questi accordi, uno scambio di note riguardante l'assicurazione infortuni, risale al 1932; la convenzione in materia d'AVS/AI è del 1965 e quella relativa agli assegni familiari è stata conclusa nel 1969. Da allora il diritto interno e internazionale dei due Stati ha subito modifiche che hanno reso necessaria una revisione di queste tre Convenzioni. Ciò avviene con il presente disciplinamento convenzionale.

Come negli accordi conclusi dal nostro Paese con altri Stati, le disposizioni che regolano i rami assicurativi summenzionati saranno ormai raccolte in un unico accordo con il Liechtenstein e saranno completate da un passaggio agevolato dall'assicurazione malattia di uno degli Stati a quella dell'altro (libero passaggio). Le soluzioni adottate, per contro, corrispondono solo parzialmente alle regolamentazioni previste dagli altri accordi. Tenendo conto dell'analogia delle legislazioni dei due Stati, l'integrazione dei due sistemi di AVS/AI è stata mantenuta e perfezionata, introducendovi inoltre il ramo delle prestazioni complementari. Per lo stesso motivo si impone una stretta collaborazione anche in materia di assicurazione contro gli infortuni. Per quanto riguarda gli assegni familiari, attualmente esiste già una soluzione particolare, vale a dire l'inclusione nel campo d'applicazione della convenzione della legislazione sugli assegni familiari dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni. A questo proposito l'accordo prevede con maggior chiarezza la ripartizione dell'obbligo di fornire le prestazioni.

11 Situazione iniziale

Le relazioni fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, nel settore della sicurezza sociale, sono rette da tre accordi distinti. Si tratta della convenzione del 3 settembre 1965 in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RU 1966 1265; RS 0.831.109.514.1), della convenzione del 31 dicembre 1932 per la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati nell'assicurazione sociale contro gli infortuni (CS 11 174; RS 0.832.295.14) e della convenzione del 26 febbraio 1969 sugli assegni familiari (RU 1970 526; RS 0.836.951.4).

La convenzione sull'AVS/AI ha sostituito a suo tempo un accordo del 1954 sull'AVS; grazie alle analogie che caratterizzano le disposizioni legali dei due Stati per queste branche assicurative, la convenzione del 1965, come già il primo accordo, è fondata su un'ampia integrazione delle due legislazioni. In generale questa regolamentazione ha dato buoni risultati. Tuttavia, proprio a causa della stretta interdipendenza dei due sistemi, nel corso degli anni sono apparse insufficienze vieppiù numerose nell'applicazione degli accordi, che avrebbero potuto essere eliminate con soddisfazione solo grazie ad un adeguamento dei disciplinamenti convenzionali. Si aggiunga che, durante i 24 anni trascorsi dalla conclusione dell'attuale convenzione, sono intervenute innovazioni e sviluppi sia nel diritto interno dei due Stati, sia nelle relazioni con altri Paesi, tali da rendere indispensabili diversi adeguamenti della convenzione.

Queste considerazioni sono valide, analogamente, anche per l'accordo sull'assicurazione contro gli infortuni. Come è noto, in Svizzera il 1° gennaio 1984 è entrata in vigore una nuova legge sull'assicurazione contro gli infortuni, che ha modificato profondamente le disposizioni previgenti. Anche il Liechtenstein ha introdotto una nuova legge sull'assicurazione contro gli infortuni, assai simile a quella del nostro Paese. Il disciplinamento oggi in vigore non si adatta più alle esigenze attuali e deve essere interamente modificato.

La vigente convenzione sugli assegni familiari si riferisce, da parte svizzera, alla legislazione federale sugli assegni familiari e alle corrispondenti leggi dei Cantoni San Gallo e Grigioni; da parte del Liechtenstein, si basa sulla legislazione di questo Paese sugli assegni familiari. Oltre alle clausole sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti questo accordo contiene anche disposizioni di coordinazione tendenti a evitare doppi pagamenti e a definire il diritto alle prestazioni in caso di cambiamento di attività. Sebbene il suddetto accordo abbia ugualmente soddisfatto le aspettative, alcuni gruppi di persone hanno incontrato difficoltà che potevano essere superate solo grazie ad un suo ulteriore adeguamento. D'altronde, una revisione era diventata indispensabile anche a causa delle modifiche intervenute nel diritto interno.

Vi sono altri due punti sui quali le attuali disposizioni convenzionali non sono più adeguate alle esigenze. Da un lato, manca la possibilità di un libero passaggio in materia di assicurazione contro le malattie, come è invece previsto nelle convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera con la maggior parte degli altri Stati; dall'altro, è necessario stabilire una certa coordinazione nell'ambito delle

12 Risultati della procedura preliminare

La necessità di effettuare almeno una revisione parziale della convenzione era già apparsa chiaramente nel corso di uno scambio di vedute preliminare fra i rappresentanti dei due Stati; durante un incontro fra periti, nell'aprile 1987, sono stati minuziosamente esaminati tutti i problemi in sospenso e le possibilità di adeguamento. In questa occasione e nel corso della prima fase dei negoziati che si sono svolti nel gennaio 1988 si è giunti alla conclusione che le numerose modificazioni necessarie imponevano una verifica completa delle regolamentazioni, per cui era preferibile sostituirle con un solo accordo. I problemi in sospenso sono stati praticamente risolti durante questa fase dei negoziati e nel corso di un successivo incontro nell'agosto dello stesso anno; è stato quindi possibile chiarire le questioni ancora insolute e stendere la versione definitiva per corrispondenza. La convenzione è stata firmata a Berna l'8 marzo 1989.

13 Classificazione di interventi parlamentari

Con un postulato del 19 marzo 1987 (87.373), il consigliere nazionale Rechsteiner invitava il nostro Consiglio «ad esaminare il più presto possibile i provvedimenti intesi a eliminare gli svantaggi subiti dai frontalieri che lavorano nel Liechtenstein e sono domiciliati in Svizzera, più precisamente dalle donne beneficiarie attuali e future di rendite AVS/AI, per poi presentare alle Camere federali un rapporto accompagnato eventualmente da proposte». Questo postulato, adottato il 16 giugno 1987 dal Consiglio nazionale, si ricollega a quanto segue:

Le donne sposate che non esercitano un'attività lucrativa, secondo la legge, sono assicurate all'AVS/AI se domiciliate in Svizzera, ma sono esentate dal pagamento dei contributi se il marito è affiliato alla suddetta assicurazione. Questi periodi d'esenzione, tuttavia, sono conteggiati come periodi di contribuzione per il calcolo della rendita. Tale regolamentazione non è però applicabile quando il marito non è affiliato all'assicurazione svizzera ma ad una straniera, ad esempio all'AVS/AI del Liechtenstein. In simili casi, la moglie è sottoposta al pagamento dei contributi in Svizzera come persona non attiva e, per il calcolo della rendita, la durata del matrimonio è conteggiata unicamente per i periodi in cui sono stati versati i contributi.

Questa situazione sarà corretta, nel limite del possibile, grazie alle nuove disposizioni previste (*numeri 5 e 9 del protocollo finale della convenzione*). L'intervento del consigliere nazionale Rechsteiner può quindi essere tolto di ruolo.

21 Disposizioni generali

Il campo d'applicazione materiale della convenzione comprende, da parte svizzera, la legislazione federale sull'AVS/AI, l'assicurazione contro gli infortuni e gli assegni familiari nell'agricoltura nonché la legislazione dei Cantoni San Gallo e Grigioni sugli assegni familiari. Una consultazione ha mostrato che altri Cantoni non sono per ora interessati a partecipare all'applicazione della convenzione in questo settore. Comunque è concessa loro la facoltà di aderirvi successivamente. Nel caso in cui un altro Cantone desiderasse far uso di questa possibilità, la sua partecipazione alla convenzione sarebbe confermata con un semplice scambio di lettere fra i Governi dei due Stati contraenti. Il protocollo finale della convenzione contiene inoltre alcune disposizioni sulle prestazioni complementari e l'assicurazione contro le malattie. Da parte liechtensteinese l'accordo si applica agli stessi rami assicurativi e alla legislazione sull'aiuto ai ciechi (*art. 2 della convenzione, n. 1 e 19 del protocollo finale*).

Il campo d'applicazione personale della convenzione è definito nell'*articolo 3*. Esso comprende dapprima i cittadini degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti (*par. 1*); ormai l'accordo si applicherà anche ai rifugiati e agli apolidi come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti purché dimorino sul territorio degli Stati contraenti (*par. 2*). Alcune disposizioni convenzionali saranno inoltre applicabili ai cittadini di Stati terzi; si tratta soprattutto della maggior parte delle disposizioni d'assoggettamento in materia di assicurazione contro gli infortuni e di assegni familiari nonché delle disposizioni per facilitare l'applicazione della Convenzione, ad esempio quelle relative all'assistenza amministrativa (*par. 3*). Lo stesso varrà per il libero passaggio nell'assicurazione malattia (*numero 19 del protocollo finale relativo alla convenzione*). Questa estensione del campo d'applicazione è opportuna, poiché il diritto interno dei due Stati, di regola, non fa distinzioni di nazionalità nei rami assicurativi in questione.

Una certa apertura è pure stata introdotta per la determinazione e il calcolo delle rendite dell'AVS/AI conformemente alla convenzione (*n. 5, 6 e 9 del protocollo finale della convenzione*).

Come nelle convenzioni bilaterali concluse recentemente dalla Svizzera con altri Stati, l'applicazione della clausola della parità di trattamento (*art. 4*) è stata estesa ai membri della famiglia e ai superstiti ma non ai cittadini di Stati terzi. Tale clausola si riferisce a tutti i rami assicurativi interessati dalla convenzione e sostituirà, nell'ambito degli assegni familiari, la regolamentazione dettagliata attualmente in vigore. Per le prestazioni complementari e l'aiuto ai ciechi previsto dalla legislazione del Liechtenstein, il principio della parità di trattamento si applica secondo il *numero 2 del protocollo finale della convenzione*. Come finora, fanno eccezione al principio della parità di trattamento, da parte dei due Stati, l'AVS/AI facoltativa e l'AVS/AI obbligatoria dei cittadini che lavorano in uno Stato terzo per conto di un datore di lavoro dello Stato d'origine; tale principio non si applica nemmeno alle prestazioni assistenziali versate dall'assicurazione di uno degli Stati contraenti ai suoi cittadini all'estero (*n. 3 del protocollo finale della convenzione*).

Il nuovo accordo riprende praticamente senza modificarle le disposizioni d'assoggettamento all'AVS/AI dell'attuale convenzione, estendendole però all'assicurazione contro gli infortuni. Queste disposizioni non riguardano invece né gli assegni familiari (*n. 4 del protocollo finale della convenzione*), né le prestazioni complementari e l'assicurazione contro le malattie. In generale è ulteriormente applicato il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro; nel caso in cui l'attività lucrativa sia esercitata nei due Stati, la persona interessata deve versare i contributi in ognuno di essi in base al reddito conseguito. Le persone senza attività lucrativa sono sottoposte alla legislazione dello Stato in cui sono domiciliate (*art. 5*). A proposito di quest'ultima disposizione, si noti che è ormai garantita alle mogli senza attività lucrativa, domiciliate sul territorio di uno degli Stati contraenti e il cui marito è assicurato nell'altro Stato, l'esenzione dall'obbligo di versare contributi all'AVS/AI dello Stato di domicilio come se il marito fosse assicurato nello stesso Stato (*n. 5 del protocollo finale della convenzione*). Gli articoli 6 e 7 contengono disciplinamenti speciali per certi tipi di attività o per certi gruppi di lavoratori; ne sono interessati ad esempio i lavoratori trasferiti temporaneamente da uno Stato all'altro o quelli impiegati da imprese di trasporto. L'articolo 8 dà la possibilità alle autorità competenti di derogare alle disposizioni d'assoggettamento in casi particolari. Con alcune riserve, di cui sopra, queste disposizioni sono pure applicabili ai cittadini di Stati terzi, allo scopo di evitare doppie affiliazioni. Poiché l'assoggettamento obbligatorio all'AVS/AI, nei due Stati contraenti, si basa sul domicilio o sull'attività lucrativa, i frontalieri provenienti da Stati terzi che dimorano in uno degli Stati e lavorano nell'altro sono attualmente affiliati contemporaneamente alle due assicurazioni e devono quindi versare due volte i contributi sullo stesso reddito. La nuova regolamentazione non provocherà conflitti con le disposizioni d'assoggettamento contenute in altre convenzioni bilaterali concluse dal nostro Paese, poiché tali convenzioni si basano pure sul principio dell'affiliazione al luogo di lavoro. Se, tuttavia, simili conflitti dovessero sorgere in casi particolari, le autorità competenti potrebbero risolverli grazie alla clausola di salvaguardia.

23 Regolamentazione nell'ambito delle prestazioni

231 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

L'idea dell'«integrazione» dei due sistemi assicurativi costituisce la base dell'attuale convenzione, come già avveniva per quella del 1954. Quindi, se una persona è stata affiliata nei due Stati, i periodi d'assicurazione assolti in entrambi i Paesi sono sommati e danno luogo ad un'unica rendita il cui importo è a carico, proporzionalmente, delle due assicurazioni. Questo sistema ha dato buoni risultati nella pratica. Tuttavia, nel corso dei negoziati, si è esaminata la possibilità di sostituire tale regolamentazione con un calcolo delle rendite basato unicamente sul diritto interno di ognuno dei due Stati, secondo quanto prevedono le convenzioni concluse da questi ultimi con altri Paesi. Dopo aver studiato approfonditamente vantaggi e svantaggi di una simile soluzione, le due delegazioni hanno deciso di mantenere l'integrazione. Era comunque necessa-

rio perfezionare questo sistema, correggendo cioè i difetti riscontrati nel corso dell'applicazione, nel limite del possibile, grazie a disposizioni complementari, in modo da realizzare una coordinazione il più possibile completa fra le due assicurazioni.

Partendo dai disciplinamenti previsti nell'attuale convenzione, la procedura di determinazione e di calcolo delle rendite «integrate» è stata considerevolmente rielaborata: l'articolo 9 e i numeri 6 e 7 del protocollo finale della convenzione descrivono con maggior precisione le condizioni d'applicazione del metodo d'integrazione, prendendo in considerazione ogni caso che potrebbe verificarsi. L'articolo 10 e i numeri da 8 a 10 del protocollo finale della convenzione disciplinano dettagliatamente il calcolo delle rendite «integrate». Speciali disposizioni di coordinazione assicurano che l'applicazione di certe agevolazioni previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti siano ugualmente applicate quando si devono prendere in considerazione i periodi d'assicurazione assolti nell'altro Stato. Nella nuova regolamentazione è pure previsto che, se l'importo della rendita versata secondo una sola delle legislazioni interne fosse più elevato di quello delle prestazioni parziali «integrate» versate dalle due assicurazioni, l'avente diritto riceverà un complemento pari alla differenza fra i due importi (art. 11).

La maggior parte delle altre regolamentazioni sull'AVS/AI è stata mantenuta; si è comunque provveduto a completarle laddove è parso necessario. Così, nei casi in cui il diritto a una prestazione dell'assicurazione di uno degli Stati contraenti è vincolato alla dimora sul territorio di questo Stato o all'erogazione di un'altra prestazione della stessa assicurazione, queste condizioni si considerano soddisfatte se la persona interessata dimora nell'altro Stato contraente o riceve una prestazione corrispondente dall'assicurazione di quello Stato (art. da 12 a 19 e n. da 11 a 14 del protocollo finale della convenzione).

232 Assicurazione contro gli infortuni

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni è stata prevista una coordinazione quanto estesa possibile dei due sistemi, poiché, ancora una volta, il diritto interno dei due Stati presenta molte somiglianze. Gli articoli 20 e 21 garantiscono che gli assicuratori di uno degli Stati contraenti possano accordare ai loro assicurati prestazioni in natura e pecuniarie in caso di infortuni o di malattie professionali insorti nell'altro Stato, come se l'infortunio o la malattia fossero sopraggiunti nel primo Stato. Dovendo ricorrere a personale sanitario o a stabilimenti e case di cura dello Stato partner, le tariffe di assicurazione sociale di questo Stato sono applicabili come se le cure fossero fornite a persone assicurate secondo la legislazione di detto Stato. Queste disposizioni permettono di rinunciare a una vera e propria regolamentazione sull'assistenza amministrativa, come previsto, per le prestazioni in natura, in altri accordi conclusi dal nostro Paese. L'articolo 22 delimita l'obbligo spettante alle due assicurazioni di accordare prestazioni in casi speciali (per esempio in caso di infortuni successivi nei due Stati, malattie professionali causate da periodi di esposizione al rischio nei due Stati, ecc.) esattamente come avviene nel diritto

interno; a questo proposito gli organismi assicuratori dello Stato parteciperanno a un sistema di assicurazione parificati agli assicuratori contro gli infortuni ai sensi della legislazione nazionale.

233 Assegni familiari

In materia di assegni familiari la clausola della parità di trattamento garantisce ai cittadini svizzeri la possibilità di reclamare gli assegni liechtensteinesi alle stesse condizioni dei cittadini del Liechtenstein e a questi ultimi di ricevere gli assegni svizzeri come i cittadini del nostro Paese. Inoltre, era necessario introdurre un disciplinamento per i casi in cui un bambino avesse diritto ad assegni secondo le disposizioni legali applicabili sia in Svizzera, sia nel Liechtenstein. In questi casi l'obbligo di versare prestazioni ha dato luogo a una nuova regolamentazione. Si è cercato, da un lato, di escludere i doppi versamenti e, dall'altro, di coordinare le legislazioni interne in modo da evitare che le disposizioni sul cumulo delle prestazioni diano risultati inadeguati in caso di lavoro a tempo parziale. Dunque, di regola, cioè se i genitori sono sposati, l'assegno sarà versato come finora conformemente alla legislazione applicabile nel luogo di lavoro del padre; se, invece, i genitori non sono sposati, sono separati o divorziati, la prestazione spetterà a chi ha la custodia del figlio. Quando, secondo queste disposizioni, è riconosciuto unicamente il diritto a una prestazione parziale e il titolare di questa prestazione oppure l'altro genitore potrebbe pure pretendere un assegno secondo la legislazione dell'altro Stato per lo stesso figlio, quest'ultimo assegno o una parte di esso sarà pure versato purché l'importo complessivo non superi quello di una prestazione completa. Queste disposizioni permettono di garantire il versamento di un assegno completo, senza tener conto dello stato civile dei genitori e delle regolamentazioni interne sul cumulo delle prestazioni, quando un solo genitore o entrambi soddisfano le condizioni (art. 23). Se il diritto interno di uno Stato prevede inoltre il versamento di prestazioni complementari, la regolamentazione di cui sopra non costituisce un ostacolo nei loro confronti (*numero 17 del protocollo finale della convenzione*).

234 Prestazioni complementari

La relazione esistente nel diritto interno dei due Stati fra rendite straordinarie e prestazioni complementari e le notevoli analogie delle due legislazioni anche per quanto riguarda queste prestazioni hanno sottolineato l'opportunità di includerle nel campo d'applicazione dell'accordo e di prevedere segnatamente una coordinazione con il versamento delle rendite straordinarie. L'interdipendenza dei sistemi svizzero e liechtensteinese delle assicurazioni sociali costituisce veramente un caso particolare. Non si prevede quindi di introdurre le prestazioni complementari nel campo d'applicazione di altre convenzioni di sicurezza sociale. Così come le rendite straordinarie, le prestazioni complementari saranno d'ora innanzi versate esclusivamente secondo la legislazione dello

Stato di domicilio. Il periodo d'attesa previsto finora per i cittadini dello Stato partner è soppresso grazie all'applicazione del principio della parità di trattamento e la condizione di dover beneficiare di una prestazione dell'AVS/AI per aver diritto a una prestazione complementare è considerata soddisfatta se la persona riceve tale prestazione dall'AVS/AI dell'uno o dell'altro Stato (*n. 18 del protocollo finale della convenzione*).

235 Assicurazione malattie

Considerando le difficoltà che le differenze fra le due legislazioni interne avrebbero creato in materia di assoggettamento, si è dovuto rinunciare a includere effettivamente l'assicurazione contro le malattie nella convenzione. Come nella maggior parte delle altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dal nostro Paese, il disciplinamento previsto in questo settore si limita dunque al libero passaggio. Da parte svizzera è stata prevista la soluzione consueta. Poiché diverse casse malati svolgono la loro attività sia in Svizzera che nel Liechtenstein, il libero passaggio può essere applicato, da parte svizzera, solo alle persone che passano da una cassa malati che opera esclusivamente nel Liechtenstein a una cassa malati svizzera. I membri delle casse attive in entrambi gli Stati possono rimanere affiliati alla loro cassa se trasferiscono il domicilio in Svizzera. Come avviene nel diritto svizzero, il libero passaggio è possibile unicamente se la persona deve lasciare la propria cassa malati. Secondo il diritto liechtensteinese l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutte le persone domiciliate nel Liechtenstein. Nei casi in cui, per far valere il diritto a prestazioni, è necessario avere assolto un periodo d'assicurazione, saranno presi in considerazione per intero anche i periodi effettuati nell'assicurazione svizzera contro le malattie (*n. 19 del protocollo finale della convenzione*).

24 Altre disposizioni

Le disposizioni riguardanti l'applicazione e l'entrata in vigore della convenzione sono praticamente identiche a quelle contenute nelle più recenti convenzioni bilaterali concluse dal nostro Paese (*art. da 24 a 39*). Si tratta, in particolare, dell'autorizzazione data alle autorità competenti di definire le questioni tecniche relative all'applicazione della convenzione con un accordo amministrativo, dell'assistenza amministrativa reciproca fra gli organismi d'applicazione, della garanzia dei termini in caso di inoltri di domande o di ricorsi nello Stato partner, della compensazione reciproca in caso di prestazioni versate indebitamente e della possibilità di trasferire alle istituzioni assistenziali le prestazioni versate posticipatamente. Inoltre, disposizioni transitorie coordinano il passaggio dall'attuale alla nuova disciplina convenzionale.

Le ripercussioni finanziarie della nuova convenzione per la Confederazione e i Cantoni non sono facilmente esprimibili in cifre; tuttavia, nell'insieme, saranno poco importanti. In materia di AVS/AI e di assegni familiari le modificazioni previste permetteranno soprattutto di perfezionare le attuali regolamentazioni e di colmare certe lacune, ma non provocheranno un diritto a prestazioni per nuove categorie di persone. Perciò, le eventuali spese per prestazioni e per compiti amministrativi supplementari rimarranno contenute. Ciò vale anche per le prestazioni complementari, poiché le agevolazioni introdotte in questo settore consentiranno solo a pochi beneficiari di rendite di far valere nuovi diritti. Infine, lo stesso discorso può essere fatto per l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione malattia. Anche qui gli oneri supplementari rimarranno insignificanti. La nuova convenzione non provocherà neppure un aumento del personale.

4 Programma di legislatura

Il disegno è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

5 Rapporti con il diritto europeo

I pilastri del processo d'integrazione europea sono le Comunità europee (CE) e il Consiglio d'Europa.

A prescindere dai recenti sforzi per promuovere una certa armonizzazione delle norme di sicurezza sociale e di protezione sanitaria sul lavoro, nell'ambito delle CE non esiste attualmente nessun programma concreto d'armonizzazione nel settore della sicurezza sociale propriamente detta; un'armonizzazione completa dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri non dovrebbe essere presa in considerazione nell'immediato futuro, tanto più che non è necessaria per la realizzazione del previsto mercato interno. Le legislazioni degli Stati membri conservano quindi per ora le loro particolarità nazionali. Tuttavia, la coordinazione dei sistemi nazionali praticata dai regolamenti CEE N. 1408/71 e 574/72 dovrà essere ulteriormente migliorata per correggere gli effetti negativi della libera circolazione della manodopera sulla situazione giuridica dei lavoratori migranti in materia di assicurazioni sociali.

Il Consiglio d'Europa si sforza ugualmente di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e di far adottare alcune norme comuni nell'ambito della protezione sociale. A questo scopo ha elaborato una serie di convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni, quale ad esempio il Codice Europeo di Sicurezza sociale (RU 1978 1518; RS 0.831.104), che il nostro Paese ha ratificato nel 1977.

Per l'elaborazione delle proprie convenzioni bilaterali di sicurezza sociale la Svizzera si lascia guidare il più possibile dalle direttive del Consiglio d'Europa, che figurano anche nei regolamenti delle CE menzionati in precedenza. Per

questo motivo le nostre convenzioni concordano ampiamente, per gli obiettivi e la forma delle regolamentazioni nei diversi rami assicurativi, con i principi solitamente espressi in materia da queste organizzazioni. Questo vale in linea di massima anche per la convenzione con il Principato del Liechtenstein. Nell'ambito dell'AVS/AI, tuttavia, è stato adottato un disciplinamento particolare poiché, oltre al metodo abituale di totalizzazione/proratizzazione, ci si è accordati per una vera e propria integrazione dei due sistemi. L'adozione di questa regolamentazione speciale è stata resa possibile dal fatto che le relazioni esistenti fra la Svizzera e il Liechtenstein sono relazioni uniche, poiché mettono a confronto due Stati dotati di legislazioni praticamente identiche.

6 Basi giuridiche

La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni, di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e di assegni familiari in virtù degli articoli 34^{bis}, 34^{quater} e 34^{quinquies} della Costituzione federale e dell'articolo 11 delle disposizioni transitorie della Costituzione. Inoltre, l'articolo 8 della Costituzione federale le accorda il diritto di concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione di questi trattati internazionali risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La presente convenzione è conclusa per la durata di un anno ed è rinnovabile anno per anno; tuttavia può essere disdetta con un preavviso di tre mesi prima della fine dell'anno. La convenzione non è dunque né di durata indeterminata, né indenunciabile. Per altro, non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottosta dunque al referendum facoltativo previsto all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
concernente la Convenzione di sicurezza sociale
con il Principato del Liechtenstein**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 1989¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, firmata l'8 marzo 1989, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2543

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,

animati dal desiderio di adeguare i rapporti esistenti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nel diritto interno e internazionale, hanno risolto di concludere una convenzione destinata a sostituire la convenzione del 3 settembre 1965 sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la convenzione del 31 dicembre 1932 sulla parità di trattamento dei cittadini dei due Stati per ciò che concerne l'assicurazione sociale contro gli infortuni e la convenzione del 26 febbraio 1969 sugli assegni familiari, e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero:

La Signora Verena Brombacher, capo della divisione per la sicurezza sociale internazionale all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein:

il Signor Benno Beck, direttore dell'Ufficio dell'economia pubblica.

Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione,

a. «Cittadino»

designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera e, per quanto concerne il Liechtenstein, una persona di nazionalità liechtensteinese;

b. «Autorità competente»

designa, per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Liechtenstein, il Governo del principato del Liechtenstein o l'autorità da esso designata;

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

- c. «Domicilio»
designa, di regola, il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- d. «Legislazione»
designa gli atti legislativi degli Stati contraenti, citati all'articolo 2, nonché i relativi atti regolamentari.

Articolo 2

(1) La presente convenzione si applica

A. In Svizzera

- a. alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità;
- c. alla legislazione federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. alla legislazione federale sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- e. alle legislazioni dei Cantoni San Gallo e Grigioni sugli assegni familiari.

B. Nel Principato del Liechtenstein

- a. alla legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. alla legislazione sull'assicurazione per l'invalidità;
- c. alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- d. alla legislazione sugli assegni familiari.

(2) La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1.

(3) Tuttavia essa si applica

- a. agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un nuovo settore della sicurezza sociale solamente se si addiuvano a un accordo in tale senso fra gli Stati contraenti;
- b. agli atti legislativi o regolamentari che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari unicamente se lo Stato che ha modificato la propria legislazione non notifica un avviso contrario all'altro Stato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.

(4) I Governi dei due Stati contraenti possono stabilire che la convenzione sia applicata alle legislazioni sugli assegni familiari di altri Cantoni svizzeri.

Articolo 3

(1) La presente convenzione è applicabile ai cittadini dei due Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivino da un cittadino.

(2) La presente convenzione si applica pure ai rifugiati ai sensi della convenzione internazionale del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo

del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, come pure agli apolidi ai sensi della convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, che dimorano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa si applica alla stessa condizione ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivino dai suddetti rifugiati o apolidi.

(3) Gli articoli 5, 6 paragrafi da (2) a (5), 8 e da 20 a 23, come pure i titoli IV e V della presente convenzione si applicano anche ad altre persone oltre a quelle menzionate ai paragrafi (1) e (2).

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone menzionate nell'articolo 3 paragrafo (1) beneficiano della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalle leggi enumerate nell'articolo 2.

Titolo II

Legislazione applicabile

Articolo 5

(1) Fatti salvi gli articoli da 6 a 8, la legislazione applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa è quella dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano tale attività.

(2) Le persone alle quali si applicano le legislazioni dei due Stati contraenti secondo il paragrafo (1) versano contributi all'assicurazione di ogni Stato unicamente sul reddito che conseguono sul territorio di questo Stato.

(3) Le persone che non esercitano un'attività lucrativa sono sottoposte alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio hanno il loro domicilio.

(4) Le persone che non esercitano un'attività lucrativa sul territorio dello Stato contraente in cui hanno il loro domicilio e che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno sul territorio dell'altro Stato sono sottoposte alla legislazione dei due Stati contraenti. Su richiesta, l'assicurazione del Paese di domicilio tiene conto tuttavia, per il calcolo dei contributi da versare secondo la sua legislazione, dei contributi che devono essere versati, all'occorrenza, per lo stesso periodo secondo la legislazione dell'altro Stato.

Articolo 6

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti che svolgono un'attività sul territorio dell'altro Stato e sono retribuiti da un datore di lavoro con sede nel primo Stato sono sottoposti alla legislazione determinante per il datore di lavoro.

(2) I lavoratori salariati di un'azienda avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territo-

rio dell'altro Stato, durante i primi 24 mesi rimangono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero ancora occupati sul suo territorio.

(3) I lavoratori salariati di un servizio ufficiale di uno degli Stati contraenti, che svolgono un'attività sul territorio dell'altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero ancora occupati sul suo territorio.

(4) I lavoratori salariati di un'azienda che si estende dalla zona di frontiera di uno degli Stati contraenti alla zona di frontiera dell'altro Stato, operanti nel settore dell'azienda situato in quest'ultima regione, sono sottoposti alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupati sul suo territorio.

(5) I lavoratori salariati di un'impresa di trasporti avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, operanti sul territorio dei due Stati, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'azienda, come se fossero occupati unicamente sul territorio di questo Stato.

(6) I cittadini degli Stati contraenti, che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.

Articolo 7

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati come membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di questo Stato sul territorio dell'altro Stato sono assicurati secondo la legislazione del primo Stato.

(2) I cittadini degli Stati contraenti, che sono impiegati al servizio personale delle persone citate al paragrafo (1), sono assicurati secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio esercitano la loro attività.

(3) Se una missione diplomatica o una rappresentanza consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo la legislazione di questo Stato, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente dalla legislazione di questo Stato ai datori di lavoro. Se un cittadino di uno degli Stati contraenti di cui al paragrafo (1), impiega persone ai sensi della frase precedente, questa disposizione gli è applicabile per analogia.

Articolo 8

L'autorità competente di uno degli Stati contraenti, d'accordo con l'autorità competente dell'altro Stato, può prevedere deroghe agli articoli da 5 a 7.

Titolo III

Disposizioni particolari

Capitolo primo

Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

Articolo 9

(1) I cittadini degli Stati contraenti che hanno versato contributi all'assicurazione obbligatoria o facoltativa dei due Stati complessivamente per almeno un anno intero, come pure i loro superstiti, hanno diritto, nei confronti delle assicurazioni dei due Stati, a una parte della rendita ordinaria per la vecchiaia, i superstiti o l'invalidità calcolata conformemente agli articoli 10 e 11.

(2) Il paragrafo (1) si applica per analogia alla determinazione del diritto alla rendita per coniugi quando uno dei coniugi ha pagato contributi per almeno un anno intero unicamente all'assicurazione di uno degli Stati contraenti e l'altro coniuge ha assolto periodi di contribuzione unicamente nell'assicurazione dell'altro Stato.

(3) Se una determinata rendita è prevista solo dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il diritto a tale rendita e per il suo calcolo è applicabile esclusivamente la legislazione di questo Stato.

(4) Se le condizioni per il diritto a una rendita prevista dalle legislazioni dei due Stati contraenti sono soddisfatte interamente secondo la legislazione di uno degli Stati ma solo parzialmente secondo la legislazione dell'altro Stato, l'assicurazione del primo Stato calcola la rendita secondo l'articolo 10 e versa la parte di rendita da essa dovuta secondo questa disposizione.

Articolo 10

Nei casi previsti nell'articolo 9, l'assicurazione di ogni Stato contraente calcola come segue la rendita che essa deve versare:

- a. Per accertare la durata di contribuzione che permette di determinare la scala delle rendite, l'assicurazione di uno degli Stati prende pure in considerazione i periodi di contribuzione e i periodi a questi equiparabili assolti nell'assicurazione obbligatoria o facoltativa conformemente alla legislazione dell'altro Stato, come se essi fossero stati assolti nell'assicurazione del primo Stato.

Se la durata di contribuzione non è completa e la legislazione di uno degli Stati prevede il conteggio di periodi di contribuzione complementari, è tenuto conto, per soddisfare le condizioni di computo e per il computo stesso, dei corrispondenti periodi di contribuzione e dei periodi equiparabili che sono stati assolti conformemente alla legislazione dell'altro Stato, come se fossero stati assolti secondo la legislazione del primo Stato.

- b. Per determinare il reddito annuo medio, l'assicurazione di ogni Stato prende in considerazione i redditi sui quali l'assicurato ha pagato contri-

buti all'assicurazione obbligatoria o facoltativa dei due Stati e i corrispondenti anni di contribuzione, come se fossero stati acquisiti nell'assicurazione dello Stato interessato. La lettera a secondo sottoparagrafo è applicabile per analogia.

Se, per determinare il reddito annuo medio, l'assicurazione di uno degli Stati, secondo la propria legislazione, non deve prendere in considerazione né i redditi conseguiti durante determinati periodi, e sui quali sono stati pagati contributi, né i relativi anni di contribuzione, ciò si applica pure ai corrispondenti redditi, sui quali sono stati pagati contributi conformemente alla legislazione dell'altro Stato, e ai relativi anni di contribuzione.

- c. Tenendo conto delle lettere a e b, l'assicurazione di ogni Stato determina quindi la rendita secondo la propria legislazione, contando però una sola volta i periodi per i quali sono stati pagati contemporaneamente contributi all'assicurazione obbligatoria o facoltativa dei due Stati. L'assicurazione di ogni Stato accorda la parte della rendita così fissata, che corrisponde al rapporto esistente fra i redditi sui quali sono stati pagati contributi conformemente alla legislazione di questo Stato e la somma dei redditi sui quali sono stati pagati contributi alle assicurazioni dei due Stati dal 1° gennaio 1948.

Articolo 11

Se, senza applicare gli articoli 9 e 10, la rendita che un avente diritto potrebbe rivendicare dall'assicurazione di uno degli Stati contraenti conformemente alla legislazione interna, in base ai redditi sui quali sono stati pagati contributi in questo Stato e agli anni di contribuzione ivi assolti, è superiore all'importo totale delle parti di rendite determinate dalle assicurazioni dei due Stati conformemente all'articolo 10, la rendita dovuta dal primo Stato è aumentata di un complemento uguale alla differenza.

Articolo 12

(1) I cittadini degli Stati contraenti possono pretendere le rendite straordinarie conformemente alla legislazione del Paese di domicilio se non hanno diritto ad una rendita ordinaria in nessuno degli Stati contraenti o se la rendita ordinaria alla quale hanno diritto nell'uno o nell'altro Stato o la somma delle parti di rendite calcolate secondo gli articoli 9 e 10 e aumentate dell'importo del complemento fissato secondo l'articolo 11 sono inferiori alla rendita straordinaria del Paese di domicilio.

(2) Se il diritto alla rendita straordinaria dipende, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, da una determinata durata d'assicurazione, i periodi assicurativi assolti nell'altro Stato sono equiparati ai periodi assicurativi assolti nel primo Stato.

(3) La rendita straordinaria del Paese di domicilio si sostituisce alla rendita ordinaria o alle parti di rendite aumentate del complemento. L'assicurazione dell'altro Stato contraente versa all'organismo incaricato del pagamento del Paese di domicilio la rendita ordinaria o la parte di rendita aumentata del complemento di cui è debitrice.

(4) In caso di trasferimento del domicilio sul territorio dell'altro Stato contraente, quest'ultimo inizia i versamenti dovuti a partire dal mese che segue il trasferimento.

Articolo 13

Se l'acquisizione del diritto a prestazioni presuppone, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, l'esistenza di un rapporto d'assicurazione, i cittadini degli Stati contraenti che sono assicurati conformemente alla legislazione dell'altro Stato sono pure considerati assicurati ai sensi della legislazione del primo Stato.

Articolo 14

(1) I provvedimenti d'integrazione sono accordati ai cittadini degli Stati contraenti domiciliati sul territorio di uno di questi Stati unicamente dall'assicurazione per l'invalidità del Paese di domicilio.

(2) In caso di trasferimento del domicilio dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell'altro, prima o durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione, l'assicurazione del primo Stato rimane integralmente responsabile per le prestazioni uniche o di breve durata e, durante tre mesi al massimo, per le prestazioni di lunga durata; le autorità competenti possono disciplinare in modo diverso, nel singolo caso, il trasferimento dell'obbligo alle prestazioni.

(3) Per quanto riguarda l'applicazione dei provvedimenti d'integrazione accordati dall'assicurazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell'altro Stato non è considerato territorio straniero.

Articolo 15

(1) Se un cittadino di uno degli Stati contraenti domiciliato sul territorio di uno di questi Stati fa valere un diritto ad una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità di uno o di ambedue gli Stati, l'indagine sul caso, segnatamente la determinazione della capacità d'integrazione e dei provvedimenti idonei alla stessa come pure la valutazione del grado d'invalidità, spetta all'assicurazione dello Stato sul cui territorio l'assicurato ha il proprio domicilio. Le spese d'indagine sono a carico di questo Stato.

(2) Se i diritti rispetto all'assicurazione dei due Stati sono giustificati dal medesimo evento assicurato, gli accertamenti fatti dall'assicurazione del Paese di domicilio vincolano quella dell'altro Stato e quivi non soggiacciono più al controllo giudiziario.

Articolo 16

Le rendite d'invalidità per gli assicurati invalidi per meno del 50 per cento sono versate ai cittadini degli Stati contraenti finché sono domiciliati e dimorano sul territorio di uno di questi Stati.

Articolo 17

Il diritto all'assegno per grandi invalidi e ai mezzi ausiliari dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità esiste esclusivamente nei confronti dell'assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto è domiciliato.

Articolo 18

Per la concessione di assegni per grandi invalidi e di mezzi ausiliari dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti ai cittadini degli Stati contraenti, che dimorano sul territorio di uno di questi Stati, la riscossione di una rendita di vecchiaia conformemente alla legislazione dell'altro Stato è equiparata alla riscossione di una rendita di vecchiaia ai sensi della legislazione del primo Stato.

Articolo 19

(1) Se per la concessione di una prestazione la legislazione di uno degli Stati contraenti o la presente convenzione esigono che la persona interessata sia domiciliata e dimori sul territorio di questo Stato o di uno degli Stati contraenti, la dimora sul territorio dell'altro Stato è equiparata alla dimora sul territorio del primo Stato.

(2) Il paragrafo (1) si applica per analogia all'esame del diritto alle prestazioni da parte dell'assicurazione per l'invalidità del Paese di domicilio.

(3) Le autorità competenti possono convenire che, nei casi in cui un avente diritto non dimori sul territorio del Paese di domicilio ma sul territorio dell'altro Stato contraente, la concessione delle prestazioni o l'accertamento del diritto alle stesse spettano all'assicurazione di questo Stato, secondo la sua legislazione.

Capitolo secondo**Assicurazione contro gli infortuni****Articolo 20**

Per quanto riguarda la concessione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, il territorio dell'altro Stato non è considerato territorio straniero.

Articolo 21

L'autorità competente di uno degli Stati contraenti interverrà affinché gli assicuratori contro gli infortuni che operano nell'altro Stato possano partecipare

alle convenzioni concluse conformemente alla legislazione del primo Stato con le persone e le istituzioni che collaborano all'applicazione di trattamenti terapeutici e di provvedimenti di riabilitazione.

Articolo 22

L'obbligo dell'assicuratore di erogare prestazioni a persone che sono o erano assicurate conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti è regolato dalla legislazione degli Stati suddetti; per l'applicazione di quest'ultima gli assicuratori dei due Stati contraenti sono equiparati.

Capitolo terzo Assegni familiari

Articolo 23

Se, conformemente alla legislazione applicabile dei due Stati contraenti, esiste per un figlio il diritto ad assegni familiari sotto forma di assegni completi o parziali riguardanti lo stesso periodo, vale la seguente regolamentazione, senza prendere in considerazione le disposizioni legali interne sul cumulo di diversi diritti a prestazioni:

- a. Se i genitori sono coniugati, l'assegno è dovuto conformemente alla legislazione del luogo di lavoro del padre. Se il padre esercita un'attività lucrativa sul territorio dei due Stati, l'assegno è dovuto conformemente all'attività esercitata. Se una simile attività dà diritto ad un assegno completo secondo la legislazione di uno degli Stati, il diritto all'assegno previsto dall'altra legislazione è soppresso.
- b. Se i genitori non sono coniugati, sono divorziati o separati, l'assegno è dovuto conformemente alla legislazione dello Stato che dà diritto a prestazioni alla persona che ha la custodia del figlio. Se, di conseguenza, vi è diritto a prestazioni nei due Stati, l'assegno è dovuto conformemente alla legislazione dello Stato in cui la persona che ha la custodia del figlio esercita la propria attività lucrativa. La lettera a, seconda e terza frase, è applicabile per analogia.
- c. Se, secondo le lettere a e b, l'avente diritto può reclamare solo un assegno parziale, è versato l'assegno al quale dà diritto la legislazione dell'altro Stato e precisamente fino all'ammontare della differenza con l'aliquota determinante secondo questa legislazione.

Titolo IV Disposizioni diverse

Articolo 24

Le autorità competenti

- a. concludono gli accordi amministrativi indispensabili all'applicazione della presente convenzione;
- b. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra gli istituti dei due Stati contraenti;
- c. si comunicano le informazioni riguardanti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente convenzione;
- d. si informano reciprocamente sulle modificazioni della loro legislazione.

Articolo 25

Per l'applicazione della presente convenzione e delle leggi designate nell'articolo 2, le autorità, i tribunali e gli istituti dei due Stati contraenti si aiutano reciprocamente e gratuitamente, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

Articolo 26

(1) Il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle tasse di bollo e delle imposte previste dalla legislazione di uno Stato contraente per gli atti e documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell'altro Stato.

(2) Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e documenti da produrre in applicazione della presente convenzione.

Articolo 27

Una richiesta di rendita secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, presentata ad un organismo competente sul territorio di questo Stato, è parimenti considerata quale richiesta di una prestazione analoga secondo la legislazione dell'altro Stato, la quale entri in considerazione tenendo conto della presente convenzione. È fatta salva la dichiarazione del richiedente intesa ad ottenere il differimento della rendita prevista dalla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 28

Il versamento delle prestazioni dovute in applicazione della presente convenzione si conforma alla legislazione dello Stato contraente interessato. Le autorità competenti possono stabilire una procedura speciale segnatamente per il versamento di parti di rendita minime.

Articolo 29

(1) I ricorsi contro la determinazione delle parti di rendita conformemente all'articolo 10 lettera c devono essere presentati alla competente istanza di ricorso

dello Stato contraente la cui assicurazione ha fissato la parte di rendita, nel termine previsto dalla legislazione di questo Stato.

(2) Se le assicurazioni degli Stati contraenti non determinano contemporaneamente le due parti di rendita, il termine di presentazione dei ricorsi contro la parte di rendita fissata per prima ricomincia a decorrere con l'inizio del termine di ricorso relativo alla parte di rendita determinata per ultima.

Articolo 30

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un'autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un'autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell'altro Stato.

Articolo 31

(1) Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti a causa della lingua, se essi sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'altro Stato.

(2) Per l'applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nelle loro lingue ufficiali, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento.

Articolo 32

(1) Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato prestazioni in contanti non dovute, l'importo indebito può essere trattenuto a favore di detto istituto su una prestazione corrispondente per la quale esiste un diritto secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

(2) Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale un istituto assistenziale dell'altro Stato ha accordato a lei o ai membri della sua famiglia anticipi su questa prestazione o prestazioni di assistenza, i versamenti successivi di tale prestazione in contanti, su richiesta dell'istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, devono essere trattenuti a suo favore come se si trattasse di un'istituto di assistenza avente sede sul territorio del primo Stato.

Articolo 33

(1) Quando una persona che può pretendere prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato ha diritto di esigere da un terzo il risarcimento di questo danno, in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato, l'istituto debitore delle prestazioni del primo

Stato contraente è surrogato nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che gli è applicabile; l'altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Quando, in applicazione del paragrafo (1), gli istituti dei due Stati contraenti hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno, a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, essi sono creditori solidali e son tenuti a procedere fra loro alla ripartizione degli importi recuperati, proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di loro.

Articolo 34

(1) Le difficoltà risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono appianate di comune intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

(2) Se in tal modo non fosse possibile giungere a una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta d'uno Stato contraente, a un tribunale arbitrale.

(3) Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso con la designazione di un rappresentante di ogni Stato contraente. Se non riescono a risolvere la vertenza, i due arbitri designano un presidente. Se non possono accordarsi in merito al presidente, questi sarà designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Le sentenze del tribunale arbitrale sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo rappresentante; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il tribunale arbitrale regola la sua procedura.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 35

(1) La presente convenzione è applicabile pure agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore.

(2) La presente convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.

(3) Decisioni precedenti non ostacolano l'applicazione della convenzione.

(4) I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione sono riesaminati su loro richiesta secondo questa convenzione. Questi casi possono essere riesaminati d'ufficio. Se, in seguito a tale revisione, l'interessato non ha più diritto alla rendita o avrebbe diritto a una rendita inferiore a quella versata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, si continuerà ad erogare l'importo della rendita anteriore.

(5) I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti decorrono, per quanto riguarda tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione, al più presto con l'entrata in vigore della convenzione.

Articolo 36

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 37

(1) La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno Stato contraente da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del termine annuale.

(2) In caso di denuncia della convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. I diritti in corso di acquisizione in base alle suddette disposizioni saranno disciplinati da un accordo fra gli Stati contraenti.

Articolo 38

(1) La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Vaduz.

(2) La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Articolo 39

A partire dall'entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate la convenzione del 3 settembre 1965 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la convenzione del 31 dicembre 1932 fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati nell'ambito dell'assicurazione sociale contro gli infortuni come pure la convenzione del 26 febbraio 1969 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Berna, l'8 marzo 1989, in due originali.

Per il
Consiglio federale svizzero:
V. Brombacher

Per il
Principato del Liechtenstein:
Beck

**Protocollo finale
relativo alla Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein**

All'atto della firma in data odierna della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (detta qui di seguito «la convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

1. A. La convenzione si applica parimenti
 - a. in Svizzera, alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - b. nel principato del Liechtenstein,
 - aa. alla legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - bb. alla legge sulla concessione dell'aiuto ai ciechi.
- B. L'articolo 2 paragrafo 2 della convenzione si applica per analogia.
2. L'articolo 4 della convenzione è applicabile per le persone citate all'articolo 3 paragrafo 1 anche per quanto riguarda le leggi designate al numero 1.
3. L'articolo 4 della convenzione non si applica alle disposizioni legali degli Stati contraenti su
 - a. l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei loro cittadini stabiliti all'estero,
 - b. l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei loro cittadini che lavorano all'estero per un datore di lavoro del Paese d'origine e che sono da esso remunerati; è fatto salvo l'articolo 6 paragrafo 6 della convenzione.
 - c. le prestazioni d'assistenza ai loro cittadini all'estero.
4. Il titolo II della convenzione non si applica agli assegni familiari.
5. a. Per l'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 3 della convenzione alle persone coniugate senza attività lucrativa, i loro coniugi assicurati secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, per quanto attiene l'esenzione delle suddette persone dall'obbligo di versare contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sono pure considerati assicurati secondo la legislazione dell'altro Stato, purché almeno uno dei coniugi sia cittadino di uno Stato contraente. La prima frase è applicabile anche ai periodi precedenti l'entrata in vigore della presente convenzione durante i quali il coniuge senza attività lu-

crativa sarebbe stato tenuto a versare i contributi in virtù della legislazione dello Stato di domicilio ma non l'ha fatto e non ha neppure beneficiato, nel frattempo, di una rendita fissata tenendo conto di questi periodi.

- b. L'articolo 8 della convenzione non è applicabile ai casi considerati dalla lettera a.
6. Gli articoli da 9 a 11 della convenzione si applicano ad entrambi i coniugi se almeno uno di essi è cittadino di uno degli Stati contraenti.
 7. L'articolo 9 paragrafo 1 della convenzione si applica per analogia ai cittadini degli Stati contraenti che sono i superstiti di una persona menzionata nell'articolo 3 paragrafi 2 e 3 della convenzione.
 8. L'articolo 10 lettera a sottoparagrafo 1 della convenzione si applica per analogia al calcolo della rendita dovuta alle persone che hanno versato contributi all'assicurazione obbligatoria o facoltativa di uno degli Stati contraenti per almeno un anno intero e che, secondo la legislazione dell'altro Stato, hanno assolto esclusivamente periodi equiparati.
 9. Per il calcolo della rendita, l'assicurazione di uno degli Stati contraenti prende in considerazione anche i periodi durante i quali una persona è stata esentata dall'obbligo di versare contributi a questa assicurazione in applicazione del numero 5 lettera a.
 10. Per l'applicazione degli articoli da 9 a 11 della convenzione sono presi in considerazione i periodi di contribuzione assolti prima del 1° gennaio 1948 nonché i redditi sui quali sono stati pagati contributi. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10 lettera a della convenzione, i periodi di contribuzione assolti in Svizzera dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1953 non sono presi in considerazione dall'assicurazione liechtensteinese per stabilire la durata di contribuzione e la classe d'età dell'assicurato.
 11. Se un cittadino che ha diritto ad una rendita straordinaria del Paese di domicilio ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 della convenzione ha contemporaneamente diritto ad una rendita straordinaria in virtù della legislazione dell'altro Stato, gli verrà versata solo la rendita straordinaria del Paese di domicilio. L'assicurazione dell'altro Stato contraente versa all'organo incaricato dei pagamenti del Paese di domicilio un importo corrispondente alla metà della rendita straordinaria di cui sarebbe debitrice secondo la propria legislazione.
 12. L'articolo 15 paragrafo 1 della convenzione è applicabile per analogia per l'esame dei fatti che giustificano una revisione delle rendite d'invalidità.
 13. Se un cittadino di uno Stato contraente dimorante in un Paese terzo fa valere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità di entrambi o di uno degli Stati contraenti, l'esame del caso nonché l'eventuale con-

cessione di provvedimenti d'integrazione spettano all'assicurazione dello Stato sul cui territorio egli era domiciliato da ultimo.

14.
 - a. Le spese dei provvedimenti d'integrazione che devono essere accordati dall'assicurazione per l'invalidità di uno degli Stati contraenti in virtù dell'articolo 14 della convenzione sono, di regola, interamente a carico di questa assicurazione.
 - b. Se i provvedimenti sono applicati da un centro d'integrazione che si trova sul territorio dell'altro Stato contraente, l'assicurazione del primo Stato versa a questo centro sussidi d'esercizio per un importo corrispondente ai sussidi che avrebbe dovuto pagare ad un'analogha istituzione situata sul territorio del primo Stato nel caso in cui il provvedimento fosse stato eseguito in questo Stato. Ciò si applica pure al soggiorno e all'occupazione permanente di invalidi.
 - c. Se l'integrazione dei cittadini di uno degli Stati contraenti provoca oneri straordinari all'assicurazione per l'invalidità dell'altro Stato, le autorità competenti possono accordarsi affinché l'assicurazione invalidità del primo Stato partecipi alle spese di quella dell'altro Stato.
15. La competente autorità svizzera si impegnerà, al momento di concludere convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge federale svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, a far partecipare l'assicurazione liechtensteinese alle convenzioni alle quali questa è interessata.
16. L'articolo 2 capoverso 2 della legge federale svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è pure applicabile ai cittadini svizzeri che lasciano l'assicurazione obbligatoria liechtensteinese per la vecchiaia e i superstiti; l'articolo 35 capoverso 2 della legge liechtensteinese sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è pure applicabile ai cittadini liechtensteinesi che lasciano l'assicurazione obbligatoria svizzera per la vecchiaia e i superstiti.
17. L'applicazione dell'articolo 23 della convenzione non esclude la concessione di prestazioni complementari conformemente alla legislazione applicabile di uno degli Stati contraenti.
18.
 - a. I cittadini degli Stati contraenti hanno diritto alle prestazioni complementari dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità esclusivamente secondo la legislazione dello Stato sul cui territorio sono domiciliati.
 - b. Per l'assegnazione di prestazioni complementari secondo la legislazione del Paese di domicilio, il diritto ad una prestazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'altro Stato contraente è parificata al diritto a una prestazione dell'assicurazione del Paese di domicilio.
 - c. L'articolo 19 paragrafi 1 e 3 della convenzione è applicabile per analogia.

19. Il passaggio dall'assicurazione contro le malattie di uno degli Stati contraenti all'assicurazione contro le malattie dell'altro Stato è così facilitato:
- a. Una persona che trasferisce il proprio domicilio dal Liechtenstein in Svizzera e lascia l'assicurazione legale presso una cassa malati liechtensteinese il cui campo d'attività è limitato al territorio del Liechtenstein deve essere ammessa indipendentemente dall'età da una delle casse malati svizzere riconosciute designate dalla competente autorità svizzera e può assicurarsi sia per un'indennità giornaliera, sia per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione che:
 - soddisfi le altre condizioni statutarie d'ammissione;
 - chieda la propria ammissione entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione liechtensteinese e
 - non si trasferisca solo per seguire un trattamento medico o curativo.I periodi d'assicurazione assolti nell'assicurazione contro le malattie legale liechtensteinese sono presi in considerazione per acquisire il diritto alle prestazioni conformemente agli statuti della cassa malati a condizione, però, per quanto attiene alle prestazioni di maternità, che l'assicurata sia stata affiliata da tre mesi ad una cassa malati svizzera.
 - b. Se una persona che trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera al Liechtenstein lascia l'assicurazione presso una cassa malati svizzera riconosciuta, i periodi d'assicurazione assolti nell'assicurazione malattia svizzera sono pure presi in considerazione per acquisire il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie liechtensteinese.
 - c. Le lettere a e b si applicano agli interessati, qualunque sia la loro nazionalità.

Fatto a Berna, l'8 marzo 1989, in due originali.

Per il
Consiglio federale svizzero:
V. Brombacher

Per il
Principato del Liechtenstein:
Beck